

**STATUTO DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE FERRARESE
DI STORIA PATRIA**
approvato dalla Assemblea dei Soci in data .2 aprile 2005 ore 12,30 all'unanimità

TITOLO I – Soci

Art. 1

La Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, nata il 17 marzo 1884 con il nome di Deputazione Municipale Ferrarese di Storia Patria per volontà del sindaco Anton Francesco Trotti, con statuto approvato l'8 dicembre 1884; successivamente divenuta sezione di Ferrara della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia-Romagna in forza del R.D. 16 novembre 1935 e dopo il 1945 ricostituita come Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio culturale del Ferrarese, di favorire in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico ed urbanistico, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola o in unione con altri enti e sodalizi, pubblicazioni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.

Art.2

La sede della Deputazione, secondo quanto stabilito dall'atto di fondazione originario, è messa a disposizione dal Comune di Ferrara in locali idonei agli scopi sociali della Deputazione. L'attuale sede è situata in Ferrara presso gli uffici comunali di Via Boccaleone 19.

L'eventuale cambio di sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

Art.3

La Deputazione è un'associazione culturale che non persegue fini di lucro; eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali istituzionali. E' espressamente esclusa la possibilità di ripartire, in qualsiasi modo e forma, eventuali utili o avanzi di gestione.

I fini istituzionali della Deputazione sono raggiunti mediante contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, del Comune e di altri enti pubblici o privati, da donazioni e da eventuali altri proventi derivanti dai Soci.

Art. 4

La Deputazione è composta da Soci ordinari nel numero massimo di 80 e soci benemeriti nel numero massimo di 20. E' socio di diritto della Deputazione il sindaco di Ferrara, il quale partecipa alle assemblee personalmente o per il tramite di un suo delegato.

Art. 5

Sono Soci ordinari coloro che sono ammessi a far parte della Deputazione su proposta del Consiglio direttivo. Le proposte vengono sottoposte alla approvazione nella prima assemblea ordinaria successiva alla deliberazione del consiglio ed approvate a maggioranza dei presenti. La decisione dell'Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile.

Art. 6

I Soci benemeriti sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone, anche soci ordinari, che si sono rese benemerite della Deputazione. Essi sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai Soci ordinari.

Art. 7

I Soci partecipano a pieno titolo alla vita della Deputazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Deputazione o dalla legge.

Ogni socio ordinario è tenuto a corrispondere la quota associativa che di anno in anno potrà eventualmente essere stabilita dal Consiglio per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Tutti i soci ordinari e benemeriti hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi ed al voto per l'approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti.

Art. 8

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per espulsione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro della Deputazione.

I soci ordinari che, senza legittimo impedimento o giustificato motivo, si astengono dal partecipare di persona o per delega alle assemblee della Deputazione per tre anni consecutivi, sono considerati dimissionari e pertanto non più computati ai fini della determinazione del numero di cui all'art. 4, previa presa d'atto del Consiglio direttivo che ne dà comunicazione agli interessati.

TITOLO II – Organi

Sez. I – Assemblea

Art. 9

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Deputazione e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio direttivo, con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima. Vi partecipano a pieno titolo i Soci ordinari e benemeriti

Art. 10

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, nei mesi di febbraio e di ottobre, per discutere ed approvare i bilanci e i programmi presentati dal Consiglio ed ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, con la presenza di almeno tre Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Art. 11

L'assemblea può essere convocata anche in via straordinaria su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci. La richiesta di convocazione che non contenga l'indicazione specifica dei punti da porre all'ordine del giorno è nulla.

Art. 12

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, a firma del Presidente, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea elegge un proprio Presidente ed un Segretario che non possono essere scelti fra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 13

I Soci intervengono alle Assemblee personalmente o conferendo delega ad altro Socio. Nessun Socio può avere più di tre deleghe.

Sezione II -Il Presidente

Art. 14

Il Presidente rappresenta legalmente la Deputazione di fronte ai terzi e la obbliga nei limiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

Il Presidente invia annualmente al Ministero per i Beni e le attività culturali e, per conoscenza, alla Giunta Centrale per gli Studi storici, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, accompagnati da una relazione sulle attività svolte e sui programmi in corso.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci.

Sez. III - Consiglio direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo della Deputazione, si compone di 7 membri ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, con votazione segreta.

A parità di voto risulta eletto il socio più anziano di nomina.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.

Art. 17

La Deputazione sta in giudizio in persona del suo Presidente. La competenza a deliberare di promuovere o resistere in giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione spetta al Consiglio.

Art. 18

Le decisioni adottate dal Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Art. 19

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili. Nel caso di vacanza verificatasi durante il triennio subentra il socio che nella votazione per l'elezione del Consiglio sia risultato il primo tra i non eletti.

Art. 20

E' facoltà del Consiglio demandare, a Consiglieri o a Soci, l'espletamento di particolari compiti e funzioni. La Deputazione può costituire commissioni di studio aperte anche ai non Soci, particolarmente competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati.

Art. 21

Il Consiglio cura la pubblicazione degli *Atti e Memorie* della Deputazione e di eventuali altre pubblicazioni. Agli autori delle monografie, degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo il diritto morale d'autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione e riproduzione spetta alla Deputazione, che è libera di disporre dei volumi nei modi che ritiene più opportuni. Il Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono essere pubblicati.

Art. 22

Il Consiglio provvede all'ordinaria gestione della Deputazione sulla base delle direttive generali dell'Assemblea. Ad esso spetta, in particolare:

- presentare i programmi per l'attuazione degli scopi statutarî;
- presentare all'Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo degli esercizi annuali per l'approvazione;
- mettere ad esecuzione le delibere dell'Assemblea;
- deliberare su quant'altro necessario al normale funzionamento della Deputazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell'Assemblea.

Art. 23

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la carica ricoperta.

Se.z. IV - Collegio dei Revisori

Art. 24

L'assemblea dei soci nomina ogni anno tre revisori dei conti e due supplenti, ai quali spetta esaminare la regolarità dell'amministrazione e presentare al Consiglio una relazione scritta sul conto consuntivo, che sarà poi portato all'approvazione in Assemblea

TITOLO III – Durata e scioglimento della Deputazione

Art. 25

La durata della Deputazione provinciale ferrarese di storia Patria è illimitata. Per il suo scioglimento è necessario il consenso di almeno i 4/5 dei Soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Deputazione, nomina a maggioranza assoluta il liquidatore. Pagate le passività, quello che residua del patrimonio sociale, compreso in esso tutto quanto esistente nella Sede sociale (biblioteca, arredi, ecc..), è devoluto al Comune di Ferrara.

TITOLO IV Validità e revisione dello Statuto

Art. 26

Le proposte di modifica del presente statuto sono presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio o a richiesta di almeno 2/3 dei soci. Tali proposte saranno portate a conoscenza dei Soci da parte del Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della seduta, insieme alla lettera di convocazione. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 27

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.